

In materia di responsabilità disciplinare, relativamente alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 10, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 può ancora trovare applicazione la più favorevole previgente normativa di cui all'art. 46, comma 4, del CCNL per il comparto università del 16.10.2008 per il quale a decorrere dall'undicesimo giorno al dipendente viene corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti?

L'art. 1, comma 10, del CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2018, nel suo tenore letterale - "Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001" - rappresenta la clausola di salvaguardia che consente il rinvio alle disposizioni dei precedenti CCNL limitatamente agli istituti non oggetto di nuova disciplina.

La materia della responsabilità disciplinare è stata oggetto di nuova organica disciplina ad opera del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 e, di conseguenza, le preesistenti previsioni risultano superate dal dettato normativo di cui al Titolo III della parte comune del medesimo CCNL che, a far data dalla sua entrata in vigore, costituisce il relativo vigente assetto contrattuale di riferimento.

In aderenza a quanto esplicitato, nell'ipotesi in cui il dipendente sia sottoposto a sanzione disciplinare con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica la nuova disciplina di cui all'art. 13, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che, fatta salva la graduazione della sanzione in relazione ai criteri generali di cui al comma 1 del medesimo art. 13, non prevede la corresponsione di emolumenti di natura indennitaria.